



**“Disposizioni regolamentari in materia di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa in Italia e all'estero dei medici in formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.**

1. I medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/1999 possono svolgere attività formativa nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.lgs. n. 368/1999) ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/1982).
2. La durata dei periodi di formazione svolti complessivamente in Italia e all'estero in strutture non rientranti nella rete formativa non può essere superiore a diciotto mesi.
3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
4. Lo svolgimento dell'attività di formazione in Italia e all'estero è subordinata all'approvazione del Consiglio della Scuola di specializzazione e formale accettazione dell'Ente ospitante, nonché al parere favorevole del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
5. Per la frequenza in strutture non rientranti nella rete formativa in Italia restano ferme le disposizioni di cui all'art. 41, comma 3, D.lgs. n. 368/1999: Il medico in formazione specialistica sarà autorizzato allo svolgimento del predetto periodo di formazione solo successivamente alla stipula di apposita convenzione o all'acquisizione di lettera del legale rappresentante dell'Ente ospitante contenente l'impegno a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
6. Lo svolgimento da parte del medico specializzando di un periodo di formazione presso una struttura estera deve essere approvato dal Consiglio della Scuola di specializzazione; il Consiglio della Scuola di specializzazione dovrà definire e concordare le attività formative che lo specializzando è tenuto a svolgere presso la struttura ospitante e dovrà acquisire la lettera di accettazione della struttura estera. La lettera di accettazione dovrà essere corredata di comunicazione contenente:
  - o l'impegno da parte del responsabile dell'Amministrazione della struttura ospitante a stipulare idonee polizze assicurative, per condizioni e massimali, per la responsabilità civile contro terzi, gli infortuni e per i rischi professionali, in relazione al tipo di attività prestata (invasiva o non invasiva) ed al Paese estero;
  - o gli estremi e la tipologia delle polizze assicurative eventualmente fornite;
  - l'esplicito rifiuto a garantire le polizze assicurative stesse.
7. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, verificata la documentazione trasmessa dal Consiglio della Scuola di specializzazione, dovrà esprimere parere in merito alla frequenza dello specializzando presso la struttura estera; nel caso di parere favorevole, la Scuola di Medicina e Chirurgia dovrà far pervenire agli uffici amministrativi dell'Ateneo di Catanzaro, con congruo anticipo, e comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio del



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

periodo di formazione all'estero la relativa delibera corredata di tutta la prescritta documentazione, affinché si provveda alla verifica e, se del caso, all'accensione delle necessarie polizze assicurative.

8. In caso di espresso rifiuto dell'ente ospitante estero a garantire una o più polizze assicurative, l'Ateneo provvederà a propria cura e spese, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a garantire idonee coperture assicurative per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività all'estero, ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il medico in formazione specialistica sarà autorizzato allo svolgimento del periodo di formazione all'estero solamente al termine delle predette verifiche o, laddove necessario, successivamente alla eventuale stipula di idonee polizze assicurative a cura dell'Ateneo.

10. L'Amministrazione universitaria è esonerata da qualsivoglia responsabilità nell'eventualità che uno specializzando svolga attività in strutture non rientranti nella rete formativa in assenza di formale autorizzazione dell'Ateneo: fermo restando le responsabilità in capo allo specializzando, eventuali periodi non autorizzati non potranno essere ammessi ai fini del riconoscimento delle attività svolte e non saranno computati ai fini dell'eventuale contributo forfetario di Ateneo.

11. Lo specializzando, al termine della frequenza all'estero, dovrà presentare idonea certificazione attestante il periodo e l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.

12. Ai medici in formazione specialistica che svolgano un periodo di almeno sei mesi all'estero (180 giorni) potrà essere assicurato dall'Ateneo, previa apposita richiesta e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un contributo forfetario di € 3.000,00, per le sedi in Europa, e di € 5.000,00 in paesi extra UE (es. USA).

13. In caso di mancato completamento del periodo di almeno sei mesi all'estero lo specializzando è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. **Norma transitoria**

- Le richieste di frequenza di periodo all'estero di medici in formazione specialistica già approvate, nelle more dell'emanazione delle presenti disposizioni, dal Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia nelle adunanze del 17 luglio, 24 settembre e 30 ottobre 2014, sono autorizzate a condizione che sia prodotta tutta la prescritta documentazione e fermo restando la verifica e l'eventuale stipula delle polizze assicurative secondo le modalità sopra descritte; ai predetti periodi di frequenza all'estero non si applica quanto previsto al precedente comma 10 in merito alle limitazioni sul riconoscimento delle attività svolte e sul computo ai fini dell'eventuale contributo forfetario di Ateneo.

### ART.2

Le "Disposizioni regolamentari in materia di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa in Italia e all'estero dei medici in formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.